



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania**  
**sezione staccata di Salerno (Sezione Seconda)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1615 del 2010, proposto da:  
General Costruzioni 89 S.r.l., rappresentato e difeso dall'avv.  
Francesco De Beaumont, con domicilio eletto presso Francesco De  
Beaumont Avv. \* . \* in Salerno, via M.Incagliati,2 c/o Avv. Caliulo;

***contro***

Comune di Cassano Irpino in Persona del Sindaco P.T.,  
rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Matarazzo, con domicilio  
eletto presso Rossella Matarazzo in Salerno, via Staibano,3 c/o  
Avv.I. Rocco;

***nei confronti di***

Impresa De Angelis Antonio, Olimpia Restauri S.C.A.R.L.,  
rappresentati e difesi dagli avv. Antonio Barra, Domenico Barra, con  
domicilio eletto presso Antonio Barra Avv. \*.\* in Salerno, via

Dogana Vecchia N. 40 c/o Visone;

***per l'annullamento***

della determina n.64/2010, recante l'aggiudicazione definitiva per l'affidamento dei lavori di completamento del Palazzo Baronale e riqualificazione urbana Cittadella;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Cassano Irpino in Persona del Sindaco P.T. e di Impresa De Angelis Antonio e di Olimpia Restauri S.C.A.R.L.;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 26 maggio 2011 il dott. Nicola Durante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

L'impresa edile General costruzioni '89 srl ha partecipato alla gara per l'affidamento, secondo il criterio dell'offerta economicamente più conveniente, dei lavori di completamento del palazzo baronale e di riqualificazione dell'area urbana "Cittadella", indetto dal comune di Cassano Irpino, classificandosi seconda, dopo l'ATI tra l'impresa De Angelis Antonio e l'Olimpia restauri scarl.

Pertanto, nel presente giudizio, impugna per violazione di legge ed

eccesso di potere la determina dirigenziale di affidamento, chiedendo anche la declaratoria di inefficacia del contratto medio tempore stipulato, nonché il risarcimento dei danni patrimoniali subiti, contestando il merito dei punteggi assegnati ed asserendo, pregiudizialmente, che l'offerta dell'ATI aggiudicataria andasse esclusa per tre distinti ordini di ragioni:

- 1) illeggibilità della firma apposta dal rappresentante della ditta Olimpia restauri sulle dichiarazioni sostitutive di cui ai modelli B1, B1 bis, B1 ter, B4, B6D ed E ed altre irregolarità documentali;
- 2) irregolarità nella formazione di un'ATI "orizzontale";
- 3) anomalia dell'offerta migliorativa, che incrementa esponenzialmente i costi, azzerando di fatto l'utile d'impresa.

Ritualmente intimati, si sono costituiti per resistere sia il comune che l'ATI.

Con ordinanza 5.11.2010 n. 1034, è stata respinta la domanda incidentale di sospensione.

All'udienza del 26.5.2011, la causa è stata trattenuta in decisione.

## DIRITTO

Infondati sono i primi tre motivi di ricorso, inerenti alla mancata esclusione dell'ATI vincitrice alla gara, per illeggibilità della firma apposta dal rappresentante della ditta Olimpia restauri su alcune dichiarazioni sostitutive, per irregolarità nella formazione di un'ATI "orizzontale" e per violazione degli artt. 86 e 88 D.lgs. 163/2006.

In primo luogo, va ribadito quanto già osservato dal Tribunale in

sede cautelare e su cui non è stata interposta impugnazione, e cioè che:

A) le dichiarazioni sostitutive indicate in ricorso come carenti del requisito della firma leggibile e per esteso (B1, B1 bis, B1 ter, B4, B6D ed E) e le altre irregolarità documentali paventate non coincidono con quelle tassativamente specificate nella sezione XI, per le quali il suddetto requisito viene richiesto a pena di esclusione dalla *lex specialis*. Vale, quindi, il criterio generale del *favor participationis* (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 22 marzo 2010 n. 1644);

B) il bando di gara fa carico alle ATI partecipanti di “specificare il modello (orizzontale, verticale o misto” e tale onere è stato assolto dalla parte controinteressata, mediante precisazione che l’impresa De Angelis eseguirà il 100% dei lavori della categoria prevalente OG2 ed il 50% dei lavori della categoria scorporabile OG11, mentre l’Olimpia restauri eseguirà il restante 50% dei lavori della categoria scorporabile OG11. Detto modello è stato definito “orizzontale”.

Ne consegue che il modello organizzativo utilizzato dall’ATI ai fini della partecipazione a gara – che, probabilmente, deve esattamente qualificarsi come in parte “orizzontale” ed in parte “verticale” – risulta adeguatamente specificato e non è in contrasto con nessuna delle previsioni del bando.

Ancora, la società ricorrente deduce la mancata esclusione dell’offerta migliorativa dell’ATI aggiudicataria per l’evidente anomalia derivante dal fatto che le voci in essa contenute (ed in

ispecie: il raddoppio del massetto, l'aumento dello spessore delle pietre, la fontana e l'aumento della pavimentazione in pietra) comportano un aumento dei costi così significativo da escludere ogni possibile utile.

Osserva preliminarmente il collegio che la verifica di anomalia dell'offerta costituisce un sub-procedimento formalmente distinto (ancorché collegato) rispetto al procedimento di evidenza pubblica di individuazione della proposta migliore e si esprime in un'indagine di contenuto tecnico-economico secondo una precisa ratio di fondo, che è quella di evitare l'aggiudicazione a prezzi tali da non garantire la qualità nell'esecuzione del contratto oggetto di affidamento.

Essa ha quindi natura globale e sintetica sulla serietà o meno dell'offerta nel suo insieme (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 8 settembre 2010 n. 6495) e costituisce espressione di un potere tecnico-discrezionale di per sé insindacabile in sede di legittimità, salva l'ipotesi in cui le valutazioni siano manifestamente illogiche o fondate su insufficiente motivazione od affette da palesi errori di fatto (cfr. Cons. Stato, Sez. V, 11 marzo 2010 n. 1414 e Sez. IV, 20 maggio 2008 n. 2348).

Prescrive in proposito l'art. 88 D.lgs. n. 163/2006 che, "quando il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa, le stazioni appaltanti valutano la congruità delle offerte in relazione alle quali sia i punti relativi al prezzo, sia la somma dei punti relativi agli altri elementi di valutazione, sono entrambi pari o

superiori ai quattro quinti dei corrispondenti punti massimi previsti dal bando di gara”.

Ebbene, tale condizione non appare riscontrata nel caso in esame, laddove l’offerta tecnica dell’ATI De Angelis ha sì conseguito il punteggio complessivo di 84,107 su un massimo di 94 (superiore ai predetti quattro quinti), ma l’offerta economica ha conseguito il punteggio complessivo di solo 0,47 su un massimo di 5 (di gran lunga inferiore ai quattro quinti).

Pertanto, in mancanza di altri indizi significativi, per altro solo genericamente esposti in ricorso (al motivo n. 5), non è ravvisabile in capo alla P.A. alcun obbligo di procedere alla verifica della soglia di anomalia sull’offerta migliorativa.

L’ultimo motivo di gravame impinge sulla congruità dei vari punteggi assegnati, i quali vengono censurati per macroscopica irragionevolezza e travisamento di fatto.

Esso pertanto esige, come già anticipato in sede cautelare, un adeguato approfondimento istruttorio, mediante apposita verifica.

P.Q.M.

parzialmente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo rigetta quanto ai primi tre motivi di legittimità, mentre sul quarto dispone verifica a cura del Provveditorato interregionale per opere pubbliche della Campania e del Molise, Ufficio tecnico n. 2 per le Province di Caserta ed Avellino, fissando il termine per il deposito

della relazione conclusiva in sessanta giorni dalla presa visione dell'incartamento processuale da parte dell'organo incaricato.

Manda alla segreteria della Sezione, per le comunicazioni di rito.

Riserva all'esito del giudizio ogni decisione sulle connesse domande di inefficacia del contratto e di risarcimento del danno patrimoniale, oltre che sulle spese.

Rinvia all'udienza pubblica del 7 dicembre 2011.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 26 maggio 2011 con l'intervento dei magistrati:

Luigi Antonio Esposito, Presidente

Ferdinando Minichini, Consigliere

Nicola Durante, Consigliere, Estensore

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 21/06/2011

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)

